

pec 180991/2021



VIA PEC

LLPPedilizia@pec.regione.veneto.it

Marghera Venezia, 20 aprile 2021
Prot. n. 109 PB/vl

Spett. REGIONE del VENETO
Area Infrastrutture e Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia
Unità Organizzativa Lavori Pubblici
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 Venezia

OGGETTO: quesito sull'interpretazione ed applicazione dell'art. 104 del D.P.R. 380/2001 riguardante le costruzioni in corso, alla luce dell'aggiornamento delle zone sismiche del Veneto.

La recente D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021 ha aggiornato l'elenco delle zone sismiche del Veneto, in vigore dal prossimo 15/05/2021, riclassificando il territorio regionale in zone sismiche 1, 2 e 3. La nuova classificazione sostituisce quella precedente, approvata con deliberazione consiliare n. 67 del 3 dicembre 2003, che suddivideva il territorio regionale in zone sismiche 2, 3 e 4.

Attualmente la zonazione sismica influisce esclusivamente sugli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo (quali denuncia, autorizzazione e controllo da parte degli enti preposti) in quanto, a seguito delle vigenti norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018), le azioni sismiche da adottare per la verifica ed il progetto strutturale delle costruzioni sono determinate dalla mappa di pericolosità sismica nazionale, adottata con O.P.C.M. n. 3519/2006, i cui parametri di riferimento sono allegati al Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (NTC 2008).

L'art. 104 – Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione – del D.P.R. 06/06/2001, al comma 1, recita *“Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.”*

Tale obbligo, che recepisce l'art. 30 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 tuttora vigente, deriva dal fatto che in precedenza, diversamente da oggi, l'azione sismica da adottare per la verifica ed il progetto strutturale delle costruzioni era dipendente dalla zona sismica del sito oggetto di intervento. Lo stesso articolo, inoltre, al primo capoverso stabilisce che *“Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme, nelle zone sismiche di nuova classificazione, tutti coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione purché la costruzione sia ultimata entro due anni dalla data del provvedimento stesso.”*

Da un'interpretazione letterale dell'art. 104, sembrerebbe che siano soggette a tale articolo solo le costruzioni iniziate prima che il Comune dove sorge la costruzione fosse classificato sismico e che per “nuova classificazione” non si debba intendere la riclassificazione sismica di un Comune già precedentemente dichiarato sismico. Infatti, la ratio della norma di denunciare le “costruzioni in corso” è quello stabilito al comma 2 dell'articolo, ossia di *accertare la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche*. Tale interpretazione troverebbe maggior riscontro proprio alla luce del fatto che attualmente la nuova classificazione non influisce sulla sicurezza sismica delle costruzioni.

In tale quadro bisogna anche considerare l'ambito di applicazione e le disposizioni transitorie di cui all'art. 2 del citato D.M. 17 gennaio 2018, dove è previsto che, per le opere private in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto strutturale prima della data di entrata in vigore del decreto, *si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.*

Tutto ciò premesso, si pone il seguente quesito:

- 1) **se, ed in quali casi, coloro che abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima del 15 maggio 2021** (data di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio regionale) **sono assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 380/2001** e, pertanto, sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, al competente ufficio tecnico della regione.

e, qualora sussista il suddetto obbligo, si chiedono le seguenti ulteriori precisazioni:

- 2) sono da considerarsi assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 380/2001 le sole costruzioni non ancora ultimate ricadenti nei Comuni che a seguito della nuova classificazione siano passati ad una zona sismica a maggior rischio, restando, quindi, escluse dall'assoggettamento all'art. 104 tutte le costruzioni ricadenti nei Comuni nei quali la nuova classificazione non ha modificato la zona sismica o siano passati ad una zona sismica a minor rischio;
- 3) le disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 380/2001 sono da considerarsi per le sole nuove costruzioni o anche ai casi di intervento strutturale sulle costruzioni esistenti (adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale);
- 4) agli effetti del sopra citato art. 104, una costruzione deve intendersi ultimata quando è stata depositata la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 65, comma 6, del D.P.R. 380/2001 o, invece, a seguito dell'invio del certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del medesimo decreto, se previsto, o della dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Il PRESIDENTE
Ing. Pasqualino Boschetto

